Confronto Statuto in vigore da gennaio 2020 con modifica da sottoporre al vaglio dell'Assemblea dei Soci.

Oggetto: ineleggibilità per più di tre mandati.

In blu le parti di maggior interesse

Statuto 2020	**Proposta modifica maggio 2021**
Art. 11	**Art. 11**
L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo formato dai Presidenti delle Sezioni e da nove Soci che vengono eletti dall'Assemblea, nei termini e in base ai criteri stabiliti nel Regolamento.	L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo formato dai Presidenti delle Sezioni e da nove Soci che vengono eletti dall'Assemblea, nei termini e in base ai criteri stabiliti nel Regolamento.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.	Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.
I nove componenti possono essere eletti dall'Assemblea per non più di tre mandati triennali consecutivi.	I nove componenti possono essere eletti dall'Assemblea per non più di tre mandati triennali consecutivi. Sono ineleggibili ovvero non possono ricoprire la carica di Consigliere, costituendo causa specifica di impedimento alla nomina, i Soci che a qualsiasi titolo, in quanto eletti dall'Assemblea dei soci ovvero in quanto Consiglieri di diritto per la loro qualifica di Presidente di Sezione, abbiano maturato tre mandati consecutivi, complessivi nel Consiglio Direttivo. Nel computo dei tre mandati consecutivi, non rientra il caso in cui il socio abbia svolto l'incarico in qualità di Coordinatore Nazionale della Sezione Giovani.
Il Consigliere dimesso, deceduto, o comunque decaduto, è automaticamente sostituito dal primo dei candidati non eletti e viene nominato dal Consiglio Direttivo nell'ambito della prima riunione successiva, in attesa della presa d'atto dell'Assemblea.	Il Consigliere dimesso, deceduto, o comunque decaduto, è automaticamente sostituito dal primo dei candidati non eletti e viene nominato dal Consiglio Direttivo nell'ambito della prima riunione successiva, in attesa della presa d'atto dell'Assemblea.
I Presidenti delle Sezioni Regionali possono di volta in volta delegare un Socio della propria Sezione a rappresentarli.	I Presidenti delle Sezioni Regionali possono di volta in volta delegare un Socio della propria Sezione a rappresentarli.
Il Consiglio Direttivo nomina nel suo interno il Presidente Nazionale. Qualora il Presidente nominato faccia parte del Consiglio quale Presidente di Sezione Regionale dal momento della suddetta nomina perde la qualifica e la funzione di Presidente di Sezione Regionale, restando in ogni caso in carica per l'intero mandato triennale unicamente nella sua funzione e qualifica di Presidente Nazionale.	Il Consiglio Direttivo nomina nel suo interno il Presidente Nazionale. Qualora il Presidente nominato faccia parte del Consiglio quale Presidente di Sezione Regionale dal momento della suddetta nomina perde la qualifica e la funzione di Presidente di Sezione Regionale, restando in ogni caso in carica per l'intero mandato triennale unicamente nella sua funzione e qualifica di Presidente Nazionale.
Sempre in tal caso, dovrà essere nominato un nuovo Presidente di Sezione Regionale, in	Sempre in tal caso, dovrà essere nominato un nuovo Presidente di Sezione Regionale, in

sostituzione di colui che è stato nominato Presidente Nazionale, che andrà a far parte del Consiglio Direttivo per il suddetto mandato triennale in aggiunta agli originari consiglieri.	sostituzione di colui che è stato nominato Presidente Nazionale, che andrà a far parte del Consiglio Direttivo per il suddetto mandato triennale in aggiunta agli originari consiglieri.
Il Consiglio Direttivo nomina altresì nel suo interno e, su proposta del Presidente, uno o più Vice Presidenti nonché un Segretario, preferibilmente un Socio, che come tale partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.	Il Consiglio Direttivo nomina altresì nel suo interno e, su proposta del Presidente, uno o più Vice Presidenti nonché un Segretario, preferibilmente un Socio, che come tale partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti e comunque almeno tre volte all'anno presso la sede sociale o altrove purché in Italia.	Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti e comunque almeno tre volte all'anno presso la sede sociale o altrove purché in Italia.
I Consiglieri possono farsi accompagnare alle riunioni, previa autorizzazione del Presidente, da un massimo di due Soci, quali esperti senza diritto di voto.	I Consiglieri possono farsi accompagnare alle riunioni, previa autorizzazione del Presidente, da un massimo di due Soci, quali esperti senza diritto di voto.
Il Consiglio Direttivo:	Il Consiglio Direttivo:
sovrintende alle attività della Associazione per il conseguimento dei suoi fini;	sovrintende alle attività della Associazione per il conseguimento dei suoi fini;
attua le deliberazioni dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;	attua le deliberazioni dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
predispone annualmente i bilanci preventivo e consuntivo con le relative relazioni da sottoporre all'Assemblea;	predispone annualmente i bilanci preventivo e consuntivo con le relative relazioni da sottoporre all'Assemblea;
cura la redazione e gli aggiornamenti del Regolamento interno dell'Associazione;	cura la redazione e gli aggiornamenti del Regolamento interno dell'Associazione;
provvede al coordinamento delle attività e prerogative delle Sezioni Regionali;	provvede al coordinamento delle attività e prerogative delle Sezioni Regionali;
provvede alla eventuale istituzione, ed eventualmente si avvale, di Organi consultivi e/o Gruppi di studio e/o di lavoro e/o di consulenza a favore dei Soci dell'Associazione, di Organi tecnici facoltativi, Comitati di Presidenza, Commissioni e Gruppi tematici, Gruppi dei Soci giovani, Gruppi di «Amici dell'Associazione», Organi di rappresentanza di diverse categorie di dimore storiche, ecc., che possono essere a loro volta organizzati su base regionale.	provvede alla eventuale istituzione, ed eventualmente si avvale, di Organi consultivi e/o Gruppi di studio e/o di lavoro e/o di consulenza a favore dei Soci dell'Associazione, di Organi tecnici facoltativi, Comitati di Presidenza, Commissioni e Gruppi tematici, Gruppi dei Soci giovani, Gruppi di «Amici dell'Associazione», Organi di rappresentanza di diverse categorie di dimore storiche, ecc., che possono essere a loro volta organizzati su base regionale.
Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione. Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle sue funzioni al Presidente o	Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione. Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle sue funzioni al Presidente o

alla Giunta Esecutiva, esclusa la straordinaria amministrazione. Il Consiglio può validamente deliberare quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni vertenti su materie di ordinaria amministrazione sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti: in caso di parità dei voti prevale il voto di chi presiede la riunione. Le deliberazioni vertenti su materie di straordinaria amministrazione richiedono il voto favorevole di almeno la metà dei componenti del Consiglio.	alla Giunta Esecutiva, esclusa la straordinaria amministrazione. Il Consiglio può validamente deliberare quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni vertenti su materie di ordinaria amministrazione sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti: in caso di parità dei voti prevale il voto di chi presiede la riunione. Le deliberazioni vertenti su materie di straordinaria amministrazione richiedono il voto favorevole di almeno la metà dei componenti del Consiglio.